

Allegato "B" al Rep. n. 36394/20743

STATUTO DELLA SOCIETA'

"S.I.I. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - FORMA

E' costituita ai sensi dell'art.113 del T.U. 267/2000 la società per azioni consortile a maggioranza di capitale pubblico locale, denominata "S.I.I. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" d'ora in poi "società".

ART. 2 - SEDE - DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede in Terni.

Il consiglio di amministrazione potrà istituire, modificare o sopprimere uffici distaccati, ma solo nel territorio dell'AURI Umbria sub ambito 4.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, s'intende quello risultante dal libro soci.

ART. 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2035 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 4 - OGGETTO

La società ha per oggetto esclusivo il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione del Servizio idrico integrato (SII), inteso ai sensi dell'art. 141 comma 2 del d.lgs. 152/06 costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, civili ed industriali, nell'ambito territoriale AURI Umbria sub ambito 4, secondo quanto stabilito nella Convenzione, e relativo Disciplinare tecnico, con il competente Ente di Governo d'Ambito, in seguito EGA.

La società potrà compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola limitazione di cui all'art.9.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 19.536.000,00 (diciannovemilionicinquecentotrentaseimila virgola zero zero) diviso in 19.536.000 (diciannovemilionicinquecentotrentaseimila) azioni il cui valore nominale è pari ad EURO 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.


Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

ART. 6 - AZIONI

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Fermo restando che la partecipazione al capitale sociale degli enti pubblici locali non può essere inferiore al 51%, le azioni sono trasferibili purché interamente liberate nel rispetto delle procedure che seguono, che dovranno essere osservate anche nel caso di cessione di diritti di opzione ad eccezione delle cessioni tra soci.

A) Prelazione



Viene riconosciuto ai soci reciproco diritto di prelazione disciplinato con le modalità di seguito specificate.

I soci che intendano alienare in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione devono darne comunicazione con lettera raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata (PEC) all'organo amministrativo indicando le generalità e il domicilio del cessionario, il prezzo di vendita e le modalità di pagamento.

Uguale comunicazione deve essere data da parte del socio cedente agli altri soci.

I soci che intendano acquistare le azioni o i diritti ceduti devono darne comunicazione al cedente nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'offerta.

Nel caso in cui più soci intendano acquistare le azioni o i diritti posti in vendita, gli stessi avranno diritto all'acquisto delle azioni in proporzione delle azioni già possedute. Trascorso inutilmente il termine sopra detto il diritto alla prelazione sarà considerato rinunciato.

B) Gradimento

Il trasferimento da parte dei soci delle azioni e la costituzione di diritti reali di garanzia sulle medesime viene subordinato al gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

Detto gradimento dovrà essere espresso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dal socio alienante. Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata di cui all'ultimo comma del successivo art. 11, esprime il proprio gradimento ove accerti che il proposto acquirente delle azioni sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge nonché quelli di capacità economica, tecnica e finanziaria non inferiore a quelle di cui sono in possesso i soci imprenditori come definiti nell'articolo 7.

ART. 7 - SOCI - RECESSO O ESCLUSIONE

Possono essere soci della società i Comuni dell'AURI Umbria sub ambito 4, le società e gli enti partecipati da detti Comuni ed altri privati individuati attraverso la procedura selettiva ad evidenza pubblica o loro aventi causa nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 6.

Le società e gli enti partecipati dai Comuni nonché gli altri privati individuati attraverso la procedura selettiva ad evidenza pubblica sono i soci cosiddetti "imprenditori". Non sono ammessi soci non appartenenti ad una delle due categorie suddette.

I soci possono cessare di appartenere alla società consortile per recesso e per esclusione.

Il recesso è ammesso, nelle ipotesi stabilite dall'art. 2437 del codice civile.

Non è ammessa l'esclusione dei soci enti locali.

L'esclusione dei soci/imprenditori è deliberata dall'Assemblea, senza diritto di voto dell'escludendo, nelle ipotesi

previste dall'art. 2286 del codice civile.

La deliberazione di esclusione deve essere preceduta, in ogni caso, dalla contestazione al socio degli addebiti elevati, tramite lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) con assegnazione di un termine non minore di venti giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'esclusione non pregiudica l'eventuale azione della società per il risarcimento dei danni.

In caso di consentito recesso le azioni verranno liquidate a norma dell'art. 2437-ter c.c.

E' fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 2437-quater c.c., per la società di acquistare le azioni del socio che intende recedere con riserve disponibili nei limiti di cui agli articoli 2357 e 2357 bis C.C..

ART. 8 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE AI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione potrà affidare ai soci la prestazione di servizi, forniture o l'esecuzione di lavori, occorrenti allo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale, in base al corrispettivo previamente determinato e comunque adeguato ai prezzi di mercato.

In particolare, conformemente a quanto indicato dalla Commissione Europea con comunicazione dell' 11.3.1998, n. 143, e alla disciplina di legge, la società potrà affidare ai soci consorziati, in relazione alle rispettive qualifiche ed ai requisiti tecnici posseduti, la gestione di servizi, nonché la realizzazione di opere e impianti previsti nel Programma degli Interventi compreso nella Convenzione di gestione, l'esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione.

ART.9 - GARANZIE SUI BENI PREVISTI DAL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Le garanzie dei finanziamenti e dei crediti in genere, ottenuti per la realizzazione del Programma degli interventi compreso nella convenzione di gestione, possono essere concesse dalla società sui beni realizzandi soltanto previa autorizzazione dell'EGA (AURI Umbria).

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - INTERVENTO E RAPPRESEN- TANZA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - PRESIDENZA

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto ed alla legge, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti fatto salvo il diritto di recesso a norma di legge.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, previa delibera dello stesso Consiglio mediante avviso comunicato ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano sempre con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata (PEC) almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle richiamate formalità, l'Assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio dell'AURI Umbria sub ambito 4.

L'Assemblea dovrà essere convocata anche quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno un dodicesimo del capitale sociale.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sull'approvazione del bilancio e sugli altri argomenti di cui all'art. 2364 c.c..

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2364 2° comma c.c., l'Assemblea, da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ogni socio potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, con esclusione di delega ai soggetti di cui all'art. 2372 C.C..

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 77% (settantasette per cento) del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati dalla prima, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti con maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione, delibera invece sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 76% (settantasei per cento) del capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in assenza di questi da persona indicata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina il segretario su proposta del Presidente. Compete al Presidente dell'Assemblea l'accertamento del diritto di intervento e della regolarità di costituzione dell'Assemblea, la direzione della discussione, la determinazione delle modalità delle votazioni e ne accerta i risultati. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno constatate da processo verbale che, firmato dal Presidente, dal Segretario, o dal notaio quando intervenuto, verrà trasmesso a tutti i soci en-

tro i successivi otto giorni.

**ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA - DURATA -
PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE - SEGRETARIO - RAPPRESENTANZA
DELLA SOCIETA'-CONVOCAZIONE - POTERI E DELIBERAZIONI**

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da nove membri.

Cinque sono nominati dagli enti pubblici locali ai sensi dell'art.2449 c.c. (con decisione presa a maggioranza da determinarsi in base alla percentuale di capitale da ciascun ente locale posseduta), i restanti membri saranno nominati in assemblea dall'altra residuale categoria di soci denominata "imprenditori".

Spetta all'Assemblea stabilire eventuali compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per la prima volta, gli amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, espressione e designazione degli enti locali titolari delle quote di capitale di maggioranza, ed il Vicepresidente, espressione e designazione dei soci privati individuati attraverso procedura di evidenza pubblica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume tutti i poteri.

Il Consiglio nomina, di volta in volta, un segretario scelto fra i suoi membri o anche estraneo.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società, sia nei confronti di terzi in genere e di istituti bancari, sia in giudizio, con facoltà di procedere esclusivamente a recupero crediti ed insinuazione al passivo di fallimento nonchè di promuovere o contrastare azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni ordine e grado di giurisdizione nel rispetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Inoltre spetta al Presidente il potere di indirizzo e di controllo sullo svolgimento delle attività sociali.

Il Consiglio di amministrazione è convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero a mezzo posta elettronica con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi.

La comunicazione dovrà specificare l'oggetto della riunione.

Il Consiglio è ugualmente convocato ove la richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione giunga da due amministratori o dall'amministratore delegato, in tali casi la convocazione dovrà essere effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.

Il luogo della adunanza può essere diverso dalla sede legale,

purchè nel territorio dell'AURI Umbria.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio visivo (video conferenza).

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano intervenuti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione, sia ordinaria, sia straordinaria, della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea.

In particolare, e senza che ciò sia limitativo, il Consiglio:

- a) convoca l'Assemblea e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- b) prepara il bilancio annuale e lo presenta con una relazione all'Assemblea;
- c) formula all'Assemblea proposte per l'ingresso di nuovi soci;
- d) autorizza l'esercizio di ogni azione giudiziaria ad eccezione del recupero crediti e dell'insinuazione al passivo di fallimento; ha la facoltà di transigere e compromettere, anche attraverso arbitrati;
- e) può delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle per legge non delegabili, ad uno o più membri, istituendo anche Comitati permanenti;
- f) compie qualunque operazione finanziaria con la Cassa Depositi e Prestiti, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito ed in genere con qualsiasi Istituto pubblico e privato anche estero;
- g) delibera il modo di impiego dei capitali disponibili e dei fondi di riserva;
- h) provvede su quant'altro riservato alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.
- i) in attuazione dell'art.8 comma 1 che precede, provvederà alla redazione del regolamento di consorzio attraverso il quale la società affiderà ai soci imprenditori le prestazioni di servizi, le forniture, l'esecuzione dei lavori previsti nel piano d'ambito e nella convenzione di gestione, il tutto in base al corrispettivo così come determinato nel piano d'ambito ed al prezzo di mercato per le voci non chiaramente indicate nel piano stesso.

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri e le delibere siano assunte a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti i seguenti argomenti devono essere assunte con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri in carica:

A. Deliberazioni concernenti le proposte relative al piano di

ambito e al piano tariffario;

B. Deliberazioni concernenti il regolamento di consorzio di cui al punto i) del presente articolo. Le delibere concernenti l'approvazione del regolamento di consorzio dovranno essere sottoposte alla assemblea dei soci per la loro ratifica;

C. Gradimento per ingresso nuovi soci;

D. Eventuali ampliamenti dei territori di gestione ove dalla Legge consentiti.

E. Affidamento all'Amministratore delegato di eventuali ulteriori poteri oltre quelli previsti dall'articolo 12;

F. Conferimento di deleghe ai sensi dell'art. 2381 del C.C..

ART. 12 AMMINISTRATORE DELEGATO - NOMINA, POTERI E COMPENSO

Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri, un amministratore delegato di espressione e designazione dei soci privati individuati attraverso procedura di evidenza pubblica, conferendogli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli non delegabili per legge, stabilendo anche gli eventuali compensi. In particolare, all'amministratore delegato spetta il potere:

di gestire il Regolamento di Consorzio così come definito all'art 3.2 del Regolamento anche attraverso la nomina di un direttore tecnico su proposta del socio A.S.M. S.p.a.; di definire la Struttura Operativa ed organizzativa della società occorrente per la realizzazione del piano d'ambito e per l'adempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione di gestione tra la Società e l'EGA;

di dare esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione, senza alcuna limitazione;

di dare attuazione a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione di gestione stipulata tra l'AURI Umbria e la Società, applicando il regolamento di cui al precedente art. 11 punto i); di assumere tutte le iniziative e porre in essere e/o stipulare tutti gli atti, anche di natura negoziale, comunque necessari o opportuni, per dare esecuzione a quanto previsto nel piano d'ambito, nel regolamento di utenza nella carta dei servizi e nella citata convenzione di gestione ed agli obblighi di legge che regolano la materia. Per quanto sopra l'amministratore delegato potrà, tra l'altro: definire il budget e il piano strategico, assumere, promuovere, licenziare e trasferire dirigenti, quadri, impiegati ed operai, il tutto nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili stabilendone le mansioni, le qualifiche e le retribuzioni; riscuotere crediti, mandati ed assegni emessi per qualsiasi titolo a favore della società; effettuare pagamenti, emettere assegni, prelevare e depositare dai conti correnti bancari; richiedere ed accettare finanziamenti a breve, medio e lungo termine agli istituti di credito; stipulare contratti per ricevere prestazioni e somministrazioni diverse da quelle affidate ai soci consorti attraverso il regolamento di consorzio. L'amministratore delegato non potrà



stipulare alcun negozio che comporti impegni per la società superiori ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione. L'amministratore delegato riferirà periodicamente al consiglio di amministrazione, su richiesta del Presidente e tutte le volte che lo riterrà necessario. L'amministratore delegato riferirà con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione circa l'andamento della gestione, con particolare riferimento allo stato di attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione sopra citata.

ART. 13 - DIRETTORE TECNICO

Il Direttore Tecnico riporta gerarchicamente all'Amministratore Delegato, che lo nomina su proposta del socio ASM. Al direttore tecnico compete la responsabilità tecnico-organizzativa della gestione del servizio ed i relativi adempimenti, nell'ambito dei piani strategici, industriali e finanziari definiti.

Il direttore tecnico, a titolo esemplificativo, valuta l'adeguatezza degli impianti; la evoluzione dell'esigenze e delle aspettative degli utenti; attiva le iniziative necessarie per redigere i progetti di manutenzione straordinaria e le nuove realizzazioni; controlla l'avanzamento delle attività; coordina il personale addetto; redige le procedure operative opportune e necessarie allo svolgimento del servizio; gestisce i dati relativi; coordina l'attività dei soci operatori.

ART. 14 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea, la quale eleggerà il Presidente.

I sindaci rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ART. 15 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, salvo quanto è stabilito dall'art. 2409 comma 2 cc da un revisore contabile o da una società di revisione.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2409 quinquies cc.

Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione, all'Assemblea dei soci.

L'organo amministrativo procederà anche alla formazione del bilancio preventivo e del conto previsionale dei profitti e delle perdite per l'esercizio successivo, corredandolo di apposita relazione.

Ricorrendone i presupposti di legge, l'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, potrà deliberare la distribuzione di eventuali residui attivi fra i soci, in proporzione alla partecipazione al capitale sociale.

ART. 17 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore saranno stabilite dall'Assemblea secondo le disposizioni di legge.

ART. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale composto da tre membri nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. La nomina sarà fatta su istanza della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro più anziano che assumerà la carica di Presidente.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

ART.19 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in quanto applicabili.

F.to Carlo Orsini

" Vincenzo Clericò

COPIA CONFORME
DELL'ALLEGATOB.....
AL REP. n.36394.....
TERNI.....1 DIC. 2020.....

